

Seminario Webinar

Emissioni odorigene: esperienze in ambito SNPA - “Scuola Odori”

13 Ottobre 2020

EMISSIONI ODORIGENE – RIFERIMENTI NORMATIVI

avv. Alessandro Kiniger

alessandro.kiniger@buttiandpartners.com

www.buttiandpartners.com



EMISSIONI ODORIGENE – PROBLEMATICIA COMPLESSA

limiti e rilevamento delle emissioni odorigene

difficoltà tecnica di attuare interventi risolutivi
per la riduzione degli odori

Aree un tempo situate in aperta campagna
si trovano oggi «*assediate dalle abitazioni*»

Aumento della «*sensibilità ambientale collettiva*»

LE EMISSIONI ODORIGENE - INTRODUZIONE

SCIENZA E DIRITTO AMBIENTALE

La scienza *nel* processo
(perizie e consulenze di parte e di ufficio)

La scienza *del* processo
(‘costruire’ la migliore collaborazione fra legali e consulenti
tecnici sin dall’impostazione delle relazioni tecniche)



1° FASE NORMATIVA (1942-2017)



LE EMISSIONI ODORIGENE NEL DIRITTO CIVILE

Il concetto di normale tollerabilità

ART. 844 COD.CIV. (Immissioni)

*«Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, **se non superano la normale tollerabilità**, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.*

*Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve **contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà**. Può tener conto della priorità di un determinato uso»*



LE EMISSIONI ODORIGENE NEL DIRITTO CIVILE

La Giurisprudenza ha elaborato alcuni principi:

1. Il **superamento dei limiti autorizzativi** costituisce violazione della normale tollerabilità;
2. Il rispetto dei limiti autorizzativi **non rende automaticamente tollerabile l'immissione** (Cass. Civ. n. 27354/2018) → *interesse tutelato è diverso*;
3. Le esigenze della produzione **non possono mai azzerare** completamente le ragioni di chi subisce le emissioni (Cass. Civ. n. 8094/2014);
4. Pregiudizio alla salute medicalmente accertato, ma anche **grave compromissione delle abitudini di vita quotidiana** (Cass. Civ. n. 23754/2018)

Due strumenti di tutela:

TUTELA RISARCITORIA
(ART. 2043 Cod. Civ.)

TUTELA INIBITORIA
(ART. 700 C.P.C)



LE EMISSIONI ODORIGENE NEL DIRITTO PENALE

Le emissioni odorigene possono avere rilevanza penale?

È possibile ricondurre le emissioni odorigene all'art. 674 c.p. sul getto pericoloso di cose?

«**Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206**»

Pena risibile

Istantaneo

Carenza normativa



LE EMISSIONI ODORIGENE NEL DIRITTO PENALE

PROBLEMA: EMISSIONI PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AUTORIZZATA

Sul punto interviene Cassazione penale 4 dicembre 2018 n. 54209, per la quale occorre distinguere:

- (a) le emissioni effettuate **in assenza di autorizzazione**, perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta, devono essere valutate secondo un criterio di «stretta tollerabilità»;
- (b) diversamente, **in presenza di autorizzazioni, e senza superamento dei limiti di queste**, si deve fare riferimento alla normale tollerabilità delle persone (art. 844 del codice civile).

In questo caso, una **responsabilità** potrà comunque sussistere solo **qualora sia dimostrato che l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili** per abbattere ulteriormente l'impatto sulla realtà esterna.

Centralità delle **BAT** e dell'approccio di continuo miglioramento
(verificato dal giudice con CTU)



LE EMISSIONI ODORIGENE NEL DIRITTO PENALE

DAL 2015 → INQUINAMENTO AMBIENTALE?

Art. 452-bis c.p.

«E' punito con la **reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000** chiunque abusivamente cagiona una **compromissione o un deterioramento significativi e misurabili**:

- 1) delle acque o dell'**aria**, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- [...]».

Applicazione estensiva:

- dragaggio di sedimenti contaminati senza rispettare le prescrizioni autorizzative
- scarico diretto tramite condotta interrata di acque di prima pioggia
- superamento allo scarico dei valori “consigliati” di Escherichia Coli
- captazione di acque pubbliche in assenza di concessione
- frana generata per sfruttamento di una cava
- pesca con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi
-



2° FASE NORMATIVA (2017-OGGI)



VERSO UNA NORMATIVA NAZIONALE IN TEMA DI ODORI

STORICAMENTE

linee guida regionali e/o direttive tecniche sul tema,
seguite dalle autorità in fase di rilascio delle autorizzazioni

DAL 2017 INIZIA UN PERCORSO
NORMATIVO E TECNICO VIRTUOSO...

L'ART. 272-bis T.U.A.

Art. **272 bis** del Cod. amb. (introdotta con D. Lgs. 183/2017 in attuazione della dir. 2015/2193)

«La **normativa regionale** o le **autorizzazioni** possono prevedere **misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. ...**

Tali **misure** possono anche includere:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;**
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;**
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;**
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;**
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento»**

LEGÍTTIMA REGIONI e AUTORITA' COMPETENTI

+

FORNISCE CRITERI PER DEFINIRE VALORI LIMITE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO



L'ART. 272-bis T.U.A.

Art. 272 bis **comma 2** del Cod. amb.

«Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può **elaborare indirizzi in relazione alle misure** previste dal presente articolo.

Attraverso l'**integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta**, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, **possono essere previsti**, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, **valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti**».

APERTURA AD UNA FUTURA DISCIPLINA NAZIONALE

Nel frattempo:

- DGR Regione Lombardia del 15.2.2012 n. IX/3018
- DGR Regione Veneto n. 568 del 2005 e PDL n. 362/2018 (elaborato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 272 bis)
- Provincia autonoma di Trento, deliberazione 1087 del 24.6.2016
- LR Puglia n. 32/2018
-



LINEE GUIDA SNPA 2018

LINEE GUIDA SNPA
approvate con Delibera n. 38/2018,
*«Metodologie per la valutazione delle
emissioni odorigene - documento di
sintesi»*



Forniscono agli Enti informazioni utili con lo scopo di favorire un'azione di prevenzione, controllo e valutazione delle emissioni odorigene (tenendo conto del più recente stato dell'arte relativamente alle metodologie utilizzabili, alla ricognizione delle esperienze di successo in corso e alle tecnologie disponibili).

SENT. CORTE COST. 178/2019

La Corte Cost. precisa la portata dell'art. 272-bis
→ detta alcune linee guida per le Regioni

IL POTERE REGOLATORIO DELLE REGIONI NON E' SENZA VINCOLI, DEVE ESSERE PERIMETRATO NELLA DISCIPLINA NAZIONALE


Regioni:

- **Possono disciplinare** le emissioni odorigene per le installazioni con **autorizzazione ex art. 269**;
- **Possono disciplinare** le emissioni odorigene per le installazioni con **autorizzazione ex art. 272**;
- **Non possono disciplinare** procedimenti ed emissioni odorigene per le installazioni con **A.I.A.** (art. 267 comma 3);
- **Possono disciplinare** procedimenti per le emissioni odorigene di installazioni con **VIA/screening** (art. 7-bis comma 8);
- **Possono precisare** la portata e il significato di **disposizioni** sanzionatorie (**norme penali in bianco**).



NORMA UNI 03.10.2019 N. 11761

**Metodi per verificare
emissioni di un determinato
impianto**



**Norma UNI
del 03.10.2019 n. 11761
(detta alcune procedure in tema di
nasi elettronici)**



ART. 268 T.U.A. (MODIFICATO DAL D.LGS. 102/2020)

«emissioni odorigene» → «emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena»

DEFINIZIONE POCO SPECIFICA MA CHE RAFFORZA L'ATTENZIONE SUL TEMA



IN ATTESA DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Molte autorizzazioni (AIA) non hanno - ancora - disposizioni ad hoc in tema di inquinamento odorigeno.

Spesso **prescrizioni generali** («*non arrecare molestie*») sono utilizzate per:

- imporre sanzioni (amministrative e/o penali)
- emanare diffide/sospensioni;
- prescrivere interventi tecnici



Non sempre l'«**evidenza odorigena**» è dimostrabile (nasi elettronici/stime/modelli di ricaduta) né certa («fattore residenti» non sempre oggettivo).

Non vanno dimenticati due principi generali del diritto ricordati dalla giurisprudenza:

1. non esiste alcun «**diritto tiranno**» (Corte Cost. 85/2013)
2. per ogni misura **serve proporzionalità** → indagine trifasica (*ex multis* T.A.R. Roma 9385/2020):
 - **idoneità della misura**
 - **necessarietà della misura**
 - **esistenza di misure alternative più sostenibili**

Segui B&P Avvocati

